COSTITUZIONE DELL'ENTE « MUTUALITA' FASCISTA - ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI»

Art. 19

I componenti del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro annui dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

Per la validita' delle sedute del Consiglio direttivo e dei Comitato esecutivo e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei rispettivi componenti.

Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

Versione in vigore dal 15 giugno 1947, non più in vigore dal 1 giugno 1948 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Estremi	Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-mutualita-fascista-istituto-per-l-assistenza/art-19/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it